Codice A1701B

D.D. 1 settembre 2021, n. 768

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aiuti nel settore dell'apicoltura. Programma regionale di attuazione per l'anno 2021-2022. Sostituzione per mero errore materiale del punto 4), 4.1 dell'Allegato 2 della determinazione dirigenziale n. 708 del 11 agosto 2021.



ATTO DD 768/A1701B/2021

DEL 01/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aiuti nel settore dell'apicoltura. Programma regionale di attuazione per l'anno 2021-2022. Sostituzione per mero errore materiale del punto 4), 4.1 dell'Allegato 2 della determinazione dirigenziale n. 708 del 11 agosto 2021.

Premesso che

il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare, alla sezione 5 (articoli 55, 56 e 57) aiuti nel settore dell'apicoltura, stabilisce, all'articolo 55, che gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale, prevedendo, al comma 4, quali misure che possono essere incluse in tali programmi, le seguenti:

- a. assistenza tecnica agli apicoltori ed alle associazioni di apicoltori;
- b. lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- c. razionalizzazione della transumanza;
- d. misure a sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- e. misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f. collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- g. monitoraggio del mercato;
- h. miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 marzo 2016 e s.m.i. relativo all'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura;

considerato che all'articolo 6 del citato decreto è previsto che le Regioni possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'attuazione dei sottoprogrammi;

l'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 1323 del 28 febbraio 2017 ha integrato il comma 2 dell'articolo 12 del suddetto decreto, prevedendo che "in ogni caso, sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016 relativo all'attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, sostenute, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda";

visto il programma regionale triennale e le relative tabelle finanziarie redatte dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche da attuarsi nel periodo 01 agosto 2019 – 31 luglio 2022 adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 febbraio 2019, n. 14-8361 e con la D.G.R. n. 23-2898 del 19 febbraio 2021;

preso atto che il programma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico dell'Unione Europea (FEAGA) secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 55, comma 3°, e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che i pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

visto il Reg. (UE) n. 2015/1366 dell'11 maggio 2015 ed il Reg. (UE) n. 2015/1368 inerenti gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto del Direttore Generale prot. n. 287761 del 23 giugno 2021:

- ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie alle singole Regioni e Province autonome, sulla base della consistenza del patrimonio apistico, per l'attuazione del Programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per l'esercizio 2021-2022, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/974 della Commissione, del 9 giugno 2021, recante approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, notificata con il numero C(2021) 4021, con la quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell'UE agli Stati membri per gli anni 2021 e 2022;
- ha assegnato alla Regione Piemonte, per il periodo compreso tra il 1 agosto 2021 31 dicembre 2022, risorse finanziarie complessive pari a 1.301.993,83 euro.

Preso atto che con il decreto sopra citato sono state assegnate al Piemonte, per il periodo compreso tra il 1 agosto 2021 – 31 dicembre 2022, risorse complessive pari a 1.301.993,83 euro;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-127 del 26 luglio 2019 con la quale sono stati approvati gli orientamenti e i criteri per il triennio 2019-2022; e la D.G.R. n. 14-1836 del 7 agosto 2020 con cui è stata rimodulata la tabella finanziaria per l'anno 2020-2021 del programma regionale e sono stati approvati i nuovi criteri per la misura D3 "Valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura"; preso atto che con D.G.R. n. 31-3699 del 6 agosto 2021 è stata rimodulata e approvata la tabella finanziaria del programma regionale per l'anno 2021-2022;

considerato altresì che in seguito alla fase istruttoria svolta dalla Regione Piemonte, AGEA provvederà ad una successiva ed ulteriore istruttoria finale volta all'erogazione del contributo pubblico di propria esclusiva competenza;

considerato che con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1323 del 28 febbraio 2017, è stato autorizzato il riconoscimento delle eventuali spese sostenute a partire dal 1 agosto di ogni anno apistico per la realizzazione delle azioni previste dal programma regionale, in favore dei richiedenti che risulteranno finanziabili in base ai requisiti e in base ai criteri per il calcolo della rappresentatività ed alle condizioni indicate dal bando;

considerato che il Programma regionale del Piemonte si compone di 4 aree di attività:

- Servizi di sviluppo,
- Valorizzazione,
- Ricerca,

• Investimenti;

ad ognuna delle quali corrispondono una o più misure di sostegno previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013:

tenuto conto che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3699 del 6 agosto 2021 ha stabilito che devono essere predisposti 4 bandi:

- uno per la misura A4,
- uno per le misure A1, A3, B2, B4, e D3,
- uno per le misure A6, C2, E1,
- uno per la misura F2;

vista la determinazione dirigenziale n. 708 del 11 agosto 2021 con la quale sono stati approvati i bandi sopra citati;

considerato che, nell'Allegato 2, punto 4), 4.1 alla determinazione sopra citata, per mero errore materiale il totale del contributo da ripartire per le misure A1, A3, B2 e B4, è stato quantificato in 279.114,92 euro, includendo per errore anche l'importo relativo alle analisi dei prodotti dell'apicoltura pari a 80.000,00 euro;

considerato che l'importo corretto di contributo per le misure A1, A3, B2 e B4 è pari a 199.114,92 euro, si ritiene necessario sostituire il punto 4), 4.1 dell'allegato 2 alla determinazione dirigenziale n. 708 del 11 agosto 2021 con il punto 4), 4.1 (Allegato 1) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1- 3361; tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.; visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

Per le motivazioni citate in premessa

- 1) di sostituire il punto 4), 4.1 dell'Allegato 2 della determinazione dirigenziale n. 708 del 11 agosto 2021 relativo ai criteri di riparto del contributo totale concedibile per un mero errore materiale nel calcolo del totale del contributo relativo alle misure A1, A3, B2 e B4, con il punto 4), 4.1 Allegato 1), alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010, e sarà pubblicata sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

4) Criteri di riparto del contributo totale concedibile

4.1 Misure A1, A3, B2, B4.

Al fine di ripartire tra i richiedenti l'importo totale del programma regionale, con riferimento alle misure inserite nei Servizi di sviluppo, si procede suddividendo l'importo totale di contributo assegnato a tali misure sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti e con sede legale in Piemonte;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti e con sede legale in Piemonte;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori, con sede legale in Piemonte, associati ai richiedenti.

I dati utilizzati per il riparto sono riferiti all'ultimo Censimento apistico nazionale disponibile per la campagna di riferimento, considerando i dati su base territoriale piemontese.

Poiché l'importo di contributo è il seguente:

Importo	80% del	20% del totale
totale	totale	
199.114,92	159.291,94	39.822,98

Il calcolo del riparto sarà effettuato con le seguenti modalità:

Calcolo		
Importo unitario	(199.114,92x50%)/n.	Importo unitario in euro da utilizzare per stabilire il
per azienda	aziende con p. IVA	contributo massimo erogabile per soggetto richiedente
con P. IVA	associate	
Importo unitario	(199.114,92x50%)/n.	Importo unitario in euro da utilizzare per stabilire il
per alveare	alveari allevati da	contributo massimo erogabile per soggetto richiedente
	aziende associate	
Importo unitario	39.822,98/n. aziende	Importo unitario in euro da utilizzare per stabilire il
per apicoltore	senza p. IVA associate	contributo massimo erogabile per soggetto richiedente
senza P. IVA		

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione sulle domande di tutti i richiedenti, in base alla rappresentatività, corrispondente alla percentuale eccedente sul totale del programma regionale.